

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE TRA
L'ASL CITTA' DI TORINO E IL LABORATORIO ODONTOTECNICO
..... PER IL TRIENNIO 1.1.2025 – 31.12.2027.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (nel prosieguo denominata
ASL) - C.F. e P.I. n. 11632570013 - nella persona del Direttore della
S.C. Legale e Affari Generali, Dott.ssa Simonetta PAGANO, giusta
delega di cui alla deliberazione n. 539/02.01/2024 del 15.4.2024,
domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale
dell'Azienda, in Via San Secondo 29 – 10128 Torino

In esecuzione alla Deliberazione n.

E

Il Laboratorio Odontotecnico (nel prosieguo
Laboratorio) - P.I. – nella persona del Legale
rappresentante domiciliato, ai fini della presente
convenzione, presso la sede del laboratorio stesso, in Via
.....

PREMESSO

- a) che la presente convenzione è finalizzata a realizzare il servizio
d'erogazione, da parte dell'ASL delle protesi dentarie con oneri
predeterminati a carico degli utenti;
- b) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi
all'applicazione delle protesi dentarie attengono alla piena ed
esclusiva responsabilità professionale dello specialista
odontoiatra e che tali prestazioni sono strettamente erogate
dall'ASL a mezzo dei propri specialisti odontoiatri che dovranno
collaborare solo con i laboratori odontotecnici convenzionati;

- c) che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio, registrati al Ministero della Salute ed in possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali che consentono direttamente o tramite rapporti di collaborazione e/o contratti d'opera esterni:
- 1) la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case madri. Le lavorazioni possono essere eseguite in proprio o tramite rapporti di collaborazione e/o contratti d'opera esterni;
 - 2) la lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata e polimerizzazione a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata);
 - 3) la lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici elettroniche che diano garanzie di non alterabilità metallografiche delle leghe;
 - 4) Per la lavorazione di protesi ortodontiche sarà necessario essere in possesso di diplomi o attestati che comprovino la preparazione professionale per la realizzazione di manufatti ortodontici;
- d) che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressati, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego o che comunque svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il SSN;
- e) che la presente convenzione può essere stipulata anche con consorzi o cooperative tra odontotecnici;

f) che l'odontotecnico, sulla base di una prescrizione medica, realizza le protesi dentarie con i comuni metodi di lavorazione. Presta assistenza tecnica allo specialista odontoiatra durante le fasi di prova dei manufatti protesici nei presidi delle ASL. Tutti i passaggi tecnici sono soggetti alle leggi vigenti, in particolare l'odontotecnico, essendo fabbricante dei dispositivi medici su misura, risponde alla Direttiva CEE 93/42, recepita dal D.LGS. 46/97.

ACCERTATO

Che la Commissione costituita appositamente dall'ASL, attraverso le sue articolazioni operative, ha verificato che il Laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa e che non sussiste la condizione ostativa di cui alla precedente lettera d), come risulta anche dalla dichiarazione agli atti, a firma del legale rappresentante del Laboratorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'ASL affida al laboratorio l'esecuzione delle protesi dentarie di cui all'unito Tariffario Regionale che è parte integrante e sostanziale del presente atto, erogate agli utenti del SSN su prescrizione degli specialisti odontoiatri operanti presso i Poliambulatori dell'ASL, compresa la Casa Circondariale "Lo Russo e Cutugno".

Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti, di cui al comma precedente, sono a totale carico degli utenti

ART. 2 - Modalità

Il laboratorio provvede, acquistando direttamente tutto il materiale

necessario alla lavorazione, alla costruzione e consegna delle protesi/manufatti ortodontici indicate nell'allegato di cui al precedente art 1, che devono essere realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista odontoiatra.

La scelta dei materiali di cui al precedente comma deve essere orientato verso le migliori qualità offerte sul mercato, come da punti 1 2 3 della lettera c) del preambolo.

In particolare:

- nelle protesi mobili definitive, le resine dovranno essere di tipo a caldo, type 1 kl 1 ISO 1567;
- nelle protesi mobili provvisorie e riparazioni le resine dovranno essere di tipo a freddo, type 2 kl 1 ISO 1567;
- nelle protesi mobili gli elementi dentali dovranno essere di tipo ISO 3336, di adeguata durezza;
- nelle protesi fisse le resine e i compositi dovranno essere di tipo 1, con procedimento a caldo e di tipo 2, con procedimento a freddo ISO 10 477;
- nelle protesi fisse le ceramiche dovranno essere di tipo ISO 6872.

ART. 3 – Impegni delle parti

Le impronte sono prelevate dagli specialisti odontoiatri dell'ASL e ritirate dal laboratorio che vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato. Qualora, in sede di lavorazione della protesi, le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio ne dà immediata comunicazione scritta agli organi sanitari dell'ASL, per quanto di conseguenza.

ART. 4 - Manufatti

La consegna, da parte del laboratorio, delle protesi dentarie costruite

o riparate avviene presso l'ambulatorio di cui al precedente art. 1 alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a proprio carico.

Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale della protesi e sulla idonea rispondenza della stessa alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 5 - Tempistica

Circa i tempi di esecuzione dei manufatti si conviene che:

- a) le riparazioni devono essere eseguite entro 3 giorni lavorativi dalla commissione;
- b) le prove degli apparecchi debbono essere effettuati ad un intervallo non superiore ai 5 giorni lavorativi;
- c) la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dall'ultima prova.

Il termine massimo fra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti non deve superare, comunque, i giorni 30 lavorativi.

ART. 6 - Rapporti

Ai fini della presente convenzione, il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con i dirigenti dei servizi ASL interessati.

ART. 7 – Costi

I costi per i servizi resi all'utenza devono essere conformi ai prezzi di cui al Tariffario regionale allegato.

Ai fini della liquidazione delle competenze convenzionali al laboratorio, lo specialista odontoiatra ASL, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista medesimo e la scelta merceologica dell'utente, comunica a quest'ultimo l'ammontare dell'onere a suo carico redigendo apposito preventivo.

L'ammontare dell'onere a carico dell'utente è integralmente corrisposto dallo stesso in via anticipata al laboratorio tramite versamento in c/c postale o bonifico bancario con l'indicazione a titolo di causale "contributo convenzionale per l'erogazione di protesi dentaria da parte dell'ASL Città di Torino – Poliambulatorio di"

Il versamento è da effettuarsi e comprovarsi prima della rilevazione delle impronte.

Il laboratorio trasmette le relative fatture allo specialista per gli adempimenti di sua competenza, ai fini della consegna del manufatto all'utente.

Il laboratorio invia trimestralmente al referente di branca dell'ASL la rendicontazione dei corrispettivi suddivisa per specialista odontoiatra, indicando per ciascun singolo paziente gli importi incassati, ai fini del monitoraggio del fatturato.

Gli oneri convenzionali sono omnicomprensivi, in particolare, sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del costo delle operazioni di ritiro e consegna dei manufatti, dei costi riferiti alla messa a disposizione dell'odontotecnico abilitato nei casi di cui all'art 4, nonché del costo del modulario necessario a riflettere tutte le operazioni afferenti il servizio, che il

laboratorio s'impegna a fare stampare a proprie spese in congrua quantità (bollettino di c/c postale, moduli fac-simile, quant'altro occorra).

ART. 8 - RISOLUZIONE

La presente convenzione si intende immediatamente e automaticamente risolta:

- a) ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della condizione di inammissibilità di cui alla lettera d) del preambolo;
- b) ove si accerti che i manufatti convenzionali non sono direttamente e completamente costruiti dal laboratorio presso le proprie strutture ubicate a, fatto salvo quanto previsto dal punto c/1 della premessa;

c) ove sia accertata la violazione dei divieti contenuti nel precedente art. 6.

L' ASL, inoltre, si riserva la facoltà di considerare unilateralmente e immediatamente risolta la presente convenzione nei casi in cui:

- a) si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'ASL medesima la completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato che la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
- b) a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi, formulato, alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra i dirigenti dei Servizi ASL interessati e gli specialisti odontoiatri non sia positivo. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione, prevista dal Codice Civile.

ART. 9 – Durata

La presente convenzione ha la durata di 36 mesi, con decorrenza

dal 1.1.2025 al 31.12.2027, fatta salva la risoluzione prima della scadenza in caso di cessazione di servizio del Laboratorio.

Per quanto concerne i contenuti economici della presente convenzione, eventuali adeguamenti tariffari dovranno comunque avere luogo sulla base di intese avvenute a livello regionale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale.

L'ASL si riserva inoltre la facoltà di aggiornare, a scadenza annuale, il proprio elenco dei soggetti convenzionati per la fornitura di manufatti protesici.

ART. 10 – Privacy

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui è titolare l'ASL è pubblicata sul sito internet www.aslcittaditorino.it/privacy/.

Il Laboratorio si impegna a fornire "nota informativa" sul trattamento dei dati, contestualmente alla consegna della fattura relativa al manufatto odontoprotesico.

Il Laboratorio odontoprotesico verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dati secondo il modello adottato dall'ASL e dovrà produrre il RAT (Registro per le attività di trattamento) ai sensi del GDPR n. 679/2016, Regolamento UE, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 11 - Verifiche

L'ASL si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche

mediante sopralluoghi presso i locali del laboratorio, ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

ART. 12 – Regime Fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della lettera d) dell'art. 1 della parte seconda della tariffa a 11 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634.

Le spese di bollo sono a carico del Laboratorio.

ART. 13 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Per l'ASL Città di Torino

Il Direttore della S.C. Legale e Affari Generali

Dott.ssa Simonetta PAGANO

Per il Laboratorio

Il Legale Rappresentante

.....
